

2) Se i lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente per adattarlo ad un aumento programmato di numero di voli notturni e diurni, senza allungamento della pista, corrispondano alla nozione di progetto, che richiede una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE.

3) Se, nonostante il fatto che l'aumento progettato dell'attività di un aeroporto non sia direttamente previsto dagli allegati della direttiva 85/337/CEE, lo Stato membro debba tener conto di tale aumento quando esamina l'effetto potenziale sull'ambiente delle modifiche apportate alle infrastrutture di tale aeroporto per accogliere tale incremento di attività.

(¹) GU L 175, pag. 40.

(²) GU L 73, pag. 5.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2003/110/CE è scaduto il 5 dicembre 2005.

(¹) GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26.

Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-7/07)

(2007/C 69/09)

Lingua processuale: il francese

Ricorso presentato il 11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-3/07)

(2007/C 69/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande, R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (¹) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: W. Wils, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni del ricorrente

— Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (¹) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2001/84/CE è scaduto il 31 dicembre 2005.

(¹) GUCE L 272, pag. 32.